

CHIARIMENTI N. 2 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 13/9/2017

QUESITO 5 - (pervenuto in data 7/9/2017 n. 139369/20AB prot.)

5.1 Domanda

In merito al requisito di capacità economico-finanziaria di cui all' Art. 11.C.ii. che richiede il possesso di un *"fatturato specifico [...] pari o superiore al 75% dell'importo di ogni lotto"*, si chiede di confermare che per *fatturato specifico* si intenda il fatturato relativo a servizi di pulizia;

Risposta

Per fatturato specifico si intende quello relativo ai servizi di pulizia espletati presso strutture pubbliche o private.

5.2 Domanda

In merito al requisito di capacità tecnico professionale di cui all' Art. 11.D, che richiede di produrre *"un elenco, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando, dei principali servizi eseguiti presso uffici pubblici o privati"*, si chiede di confermare che per *"principali servizi"* si intendono servizi di pulizia svolti;

Risposta

Per "principali servizi" si intendono quelli di pulizia svolti.

5.3 Domanda

Premesso che ai sensi dell'art. 29, legge 114/14, per le attività imprenditoriali, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, d.lgs. 159/11 (le SS.AA.) acquisiscono le comunicazioni ed informazioni antimafia liberatorie indipendentemente dalle soglie previste dal d.lgs. 159/11, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (cfr. legge n. 190/12).

Dunque, è previsto l'obbligo di consultare le "white list", da parte delle stazioni appaltanti, ovvero l'elenco delle imprese per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso ogni Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall'art. 29, comma 1, legge 114/2014.

Al riguardo, va precisato che, ai sensi dell'art. 1 comma 52-bis della medesima legge 190/2012, l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Pertanto, indipendentemente dalle attività specificamente indicate nel certificato rilasciato dalla Prefettura di competenza in favore della Società, deve ritenersi legittimo l'utilizzo del documento stesso, in luogo delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 85, d.lgs. 159/11 cit., ai fini della partecipazione alle gare d'appalto.

In conclusione, in riferimento alla partecipazione alla procedura in oggetto e, nello specifico, a quanto richiesto nell'Art. 20.1.i) *"Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia"*, si chiede di voler accettare la "White List" in sostituzione della dichiarazione di cui all'Elaborato M;

Risposta

Attenersi rigorosamente a quanto richiesto dall'art. 20, punto 1, lettera i), del Disciplinare di gara.

5.4 Domanda

Alla luce della risposta data al quesito 4.4 pubblicato in data 07/09/2017, siamo a richiedere il monte ore contrattuale per ogni singolo addetto attualmente in forza sull'appalto, e non il monte ore di lavoro annuo da erogare per i servizi richiesti, dato facilmente evincibile dalla documentazione di gara.

Risposta

Premesso che la gara d'appalto prevede un servizio con prestazioni maggiori e diverse rispetto a quello attuale e che i rapporti tra lavoratori e ditta esulano dalla regolamentazione dell'appalto, attualmente ci

sono lavoratori contrattualizzati a 33, 44, 55, 66, 88, 110, 132 e 176 ore mensili. Tuttavia il personale è impiegato anche in attività di lavoro straordinario per coprire ferie, turni e malattie con ovvia maggiorazione dell'orario contrattuale.

QUESITO 6 - (pervenuto in data 12/9/2017 n. 141268/20AB prot.)

Domanda

In riferimento alla gara relativa "affidamento servizio di pulizia, smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli uffici della Regione Basilicata, degli uffici del Consiglio Regionale della Basilicata e degli uffici del Comune di Matera" si chiede di modificare quanto previsto all'art.20 punto 20 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativamente alla marcatura ECOLABEL dei detergenti atteso che il Decreto Ministeriale 24/05/2012 (Decreto CAM) ha stabilito per tutti i prodotti, sia per le pulizie ordinarie che straordinarie, i criteri Ambientali minimi.

Risposta

Il punto 6.1.9 del citato Decreto Ministeriale prevede che:

"L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie ordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia), indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi". Pertanto, sono ritenute valide le offerte che prevedono prodotti che rispettano le prescrizioni del Decreto Ministeriale 24/5/2012.